

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interpretazione del regolamento (CE) della Commissione 1° agosto 2002, n. 832, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 290, pag. 1) — Circuito ottico elettronico inserito in un involucro di plastica, composto oltre che da un diodo emettitore di luce (LED), da una pellicola di plastica e da un fotorilevatore, anche da un circuito amplificatore e che è destinato ad essere installato tra l'altro in apparecchi di telecomunicazione e computer, beni elettronici di consumo e macchine industriali — Voci 8541, 8542 e 8543 della NC

**Dispositivo**

*La nomenclatura combinata che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato con regolamento (CE) della Commissione 1° agosto 2002, n. 1832, deve essere interpretata nel senso che un accoppiatore ottico rientra nella voce 8541 indipendentemente dalla questione se contenga o meno un circuito amplificatore.*

(<sup>1</sup>) GU C 283 del 24.11.2007.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 settembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Gießen — Germania) — Hakan Er/Wetteraukreis**

(Causa C-453/07) (<sup>1</sup>)

*(Accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Art. 7, primo comma, secondo trattino — Diritto di soggiorno del figlio maggiorenne di un lavoratore turco — Mancanza di esercizio di un'attività lavorativa subordinata — Condizioni relative alla perdita dei diritti acquisiti)*

(2008/C 301/22)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgericht Gießen

**Parti**

Ricorrente: Hakan Er

Convenuto: Wetteraukreis

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Giessen — Interpretazione dell'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione del Consiglio di Associazione CEE-Turchia 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, nonché dell'art. 59 del Protocollo addizionale relativo alla fase transitoria prevista dall'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 23 novembre 1970, e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760/72 (GU L 293, pag. 1) — Diritto di soggiorno di un cittadino turco entrato nel territorio di uno Stato membro da minore nell'ambito del ricongiungimento familiare — Perdita del diritto di soggiorno — Assenza di un'attività economica regolare dell'interessato dopo aver compiuto la maggiore età

**Dispositivo**

*Un cittadino turco autorizzato a entrare quando era bambino nel territorio di uno Stato membro nell'ambito del ricongiungimento familiare e che abbia acquisito il diritto di libero accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata di propria scelta in forza dell'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, non perde il diritto di soggiorno nel territorio di tale Stato, che costituisce il corollario di detto diritto di libero accesso, anche qualora, all'età di ventitré anni, non abbia mai esercitato attività lavorative a partire dalla conclusione degli studi, avvenuta all'età di sedici anni, e abbia partecipato ad alcuni programmi statali di accompagnamento al lavoro senza tuttavia portarli a termine.*

(<sup>1</sup>) GU C 297 dell'8.12.2007.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 2 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica**

(Causa C-36/08) (<sup>1</sup>)

*(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/16/CEE — Formazione specifica richiesta per esercitare come medico generico — Trasposizione erronea)*

(2008/C 301/23)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)